

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2006

**che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale degli ovini in Spagna e in Portogallo**

[notificata con il numero C(2006) 180]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/64/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

## Articolo 1

vista la direttiva del Consiglio 2000/75/CE, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 19, terzo comma,

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, gli elenchi delle zone soggette a restrizioni della zona E, che si riferiscono alla Spagna e al Portogallo, sono sostituiti dagli elenchi seguenti:

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/75/CE fissa una serie di disposizioni per combattere la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, istituendo tra l'altro zone di protezione e sorveglianza e vietando l'uscita degli animali da tali zone.
- (2) La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone <sup>(2)</sup>, fissa le aree geografiche in cui per la febbre catarrale degli ovini gli Stati membri devono istituire zone di protezione e sorveglianza (zone soggette a restrizioni).
- (3) La Spagna e il Portogallo hanno informato la Commissione di aver individuato una circolazione di virus del sierotipo 4 in aree adiacenti alle zone soggette a restrizioni della zona E.
- (4) Tali zone soggette a restrizioni vanno pertanto estese, tenendo conto dei dati disponibili sull'ecologia del vettore e sullo sviluppo della sua attività stagionale.
- (5) La decisione 2005/393/CE va dunque modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

«Spagna

- Provincia di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordoba, Cáceres, Badajoz, Toledo e Ciudad Real,
- Provincia di Jaen (comarcas di Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santisteban del Puerto, Ubeda),
- Provincia di Avila (comarcas di Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navalunga, Sotillo de la Adrada),
- Provincia di Salamanca (comarcas di Bejar, Ciudad Rodrigo e Sequeros),
- Provincia di Madrid (comarcas di Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero e San Martin de Valdeiglesias).»

«Portogallo

- Direzione regionale dell'agricoltura dell'Algarve: tutti i concelhos,
- Direzione regionale dell'agricoltura dell'Alentejo: tutti i concelhos,
- Direzione regionale dell'agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal,
- Direzione regionale dell'agricoltura di Beira Interior: concelhos of Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão and Mação.»

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/828/CE (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 37).

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 7 febbraio 2006.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---